

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
RODOLFO DE LAURENTIIS

**La seduta comincia alle 14,25.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito dell'audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno, sullo stato di attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 38 del 2003.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, il seguito dell'audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno, sullo stato di attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 38 del 2003.

Do la parola al ministro, che ringrazio per la sua disponibilità.

GIOVANNI ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor presidente, onorevoli colleghi, esporrò sinteticamente le iniziative principali adottate in attuazione della normativa appena richiamata. Con la legge n. 38 del 2003, il Parlamento ha concesso al Governo un'ampia delega per il completamento del processo di modernizzazione nel settore

dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

Si tratta di una delega che, oltre a rilanciare con 29 nuovi principi e criteri direttivi (compatibili con le finalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57) la delega già concessa dal Parlamento nella scorsa legislatura per le leggi di orientamento, prevede un rioridino della materia della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. È una delega molto ampia, voluta dal Parlamento: ricordo che la proposta originaria prevedeva solo 12 principi di delega e non gli attuali 29, cui si è giunti in seguito agli sviluppi del lavoro parlamentare e al confronto con gli enti regionali in sede di Conferenza Stato-Regioni.

È inoltre previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 38 del 2003, si disponga il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca, acquacoltura e foreste, anche ai fini di eliminare duplicazioni e di chiarire il significato di norme controverse. Si tratta del cosiddetto « codice rurale », che rappresenta il completamento di questo processo, una volta approvati i decreti legislativi di attuazione dei principi contenuti nella disciplina richiamata. Ciò permetterà di operare un riassetto complessivo delle norme vigenti, elaborando un codice alla stregua del modello francese.

Quanto all'attuazione della delega generale, è opportuno ricordare che essa, secondo gli impegni assunti dal Governo in Parlamento in materia di coordinamento regionale, fiscalità, previdenza e mercato del lavoro, deve rispettare i principi pre-

visti in via generale dalle leggi n. 131 del 2003 (la cosiddetta legge La Loggia) e n. 80 del 2003 (la delega fiscale), nonché dalla delega previdenziale in corso di esame da parte del Parlamento. Si tratta, cioè, di deleghe di confine che siamo chiamati a gestire per evitare sovrapposizioni e conflitti fra le diverse competenze ministeriali.

Su queste linee direttrici, il Ministero delle politiche agricole e forestali, dopo un approfondito confronto con esperti del settore e parti sociali, nonché con un passaggio tecnico preliminare in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha previsto di attuare la delega generale attraverso cinque decreti legislativi ed un decreto specifico per l'agricoltura biologica. Il primo decreto riguarda soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa. Il secondo decreto concerne il Fondo di solidarietà nazionale e gli strumenti finanziari, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge n. 38 del 2003; il terzo la materia della regolazione dei mercati, la tracciabilità ed altre misure di promozione del sistema agroalimentare italiano; il quarto i controlli ed il quinto la pesca e l'acquacoltura. Ad essi si aggiunge il decreto sull'agricoltura biologica.

I primi due schemi di decreto legislativo sono già stati diramati in funzione dell'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri e la prossima settimana, dopo l'espressione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni, giungeranno all'esame delle Commissioni parlamentari. Per i decreti in materia di regolazione dei mercati, di controlli, di pesca e acquacoltura, nonché per quanto riguarda lo schema di provvedimento in materia di agricoltura biologica, sono ancora in corso i confronti con le parti sociali ed è presumibile che i primi schemi normativi saranno resi noti entro il mese di novembre.

Passando all'esame dei provvedimenti diramati, è possibile evidenziare alcuni aspetti. Per quanto riguarda il decreto legislativo concernente soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa, la parte relativa ai soggetti e

alle attività operanti nel settore agricolo affronta le tematiche dell'imprenditore agricolo professionale, delle società agricole, dell'imprenditoria agricola giovanile, dell'attività agromeccanica, delle norme sulla vendita dei prodotti agricoli, nonché delle organizzazioni di produttori.

In primo luogo, la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) sostituisce quella dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), ancora vigente nel nostro ordinamento nonostante sia stata eliminata dall'ordinamento comunitario con il regolamento CE n. 1257 del 1999. Si evidenzia che la definizione di imprenditore agricolo professionale ha rilevanza « ai fini dell'applicazione della normativa statale », intendendosi con essa l'applicazione delle diverse agevolazioni previdenziali e tributarie, come nell'applicazione dell'imposizione indiretta (imposta di bollo) o degli oneri relativi alle concessioni edilizie di cui alla legge n. 10 del 1977. L'imprenditore agricolo professionale viene definito come colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1257 del 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25 per cento.

Anche le società possono rivestire la nuova figura, purché abbiano per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari); nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed

almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Quanto allo sviluppo della forma societaria in agricoltura, lo schema di decreto legislativo stabilisce che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. Va al riguardo evidenziato che da molti anni la normativa comunitaria agricola ha ricompreso le società all'interno delle figure imprenditoriali agricole oggetto dei medesimi benefici degli imprenditori singoli, avendo sempre più la PAC avuto come obiettivo l'attività agricola più che le figure professionali che la svolgono. Alle società definite agricole, nelle quali almeno la metà dei soci rivesta la qualifica di coltivatore diretto, viene riconosciuto anche l'esercizio del diritto di prelazione che l'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 prevedeva in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipante.

Alle società agricole sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite in favore dei coltivatori diretti. La norma appare necessaria poiché la società agricola ha quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Gli incentivi all'imprenditoria giovanile sono previsti sotto forma di sgravi fiscali e contributivi, mediante l'estensione generalizzata a tutti gli imprenditori agricoli degli incentivi agli investimenti previsti dalla legge n. 44 del 1986, nonché in materia di registrazione di contratti d'affitto.

Per quanto riguarda la disciplina dell'attività agromeccanica, viene previsto che il reddito delle imprese agromeccaniche

che effettuano prestazioni a favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, sia determinato sulla base del carburante che le stesse consumano nel corso dell'anno, secondo parametri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Viene chiarito che la disciplina delle vendite dirette di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 si applica anche agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro che intendano vendere prodotti agricoli.

Sono, infine, dettate le seguenti disposizioni in materia di organizzazioni dei produttori: sino all'emanazione delle delibere per l'adeguamento degli statuti delle organizzazioni dei produttori previste dall'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 228 del 2001, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente sia in nome e per conto dei soci.

Sono aggiunte, tra le missioni specifiche delle organizzazioni dei produttori, la garanzia della trasparenza e della regolarità delle transazioni, anche attraverso le modalità per la fissazione del prezzo di ritiro, nonché l'adozione di processi di tracciabilità, anche in funzione dell'assolvimento degli obblighi posti, a partire dal 1° gennaio 2005, dal regolamento CE n. 178 del 2002. È specificata la possibilità per le organizzazioni dei produttori di commercializzare in nome e per conto dei soci, fino al 25 per cento della produzione.

Viene istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, l'albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, al quale le regioni comunicano i riconoscimenti delle organizzazioni professionali che sono stati effettuati.

Al fine di rafforzare l'azione di vigilanza e controllo delle organizzazioni dei produttori, in quanto beneficiarie di sostegni pubblici, con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità per il controllo e la vigilanza delle organizzazioni dei produttori. Con il medesimo decreto, sono altresì definite le modalità per l'affidamento alle

unioni di organizzazioni di produttori di funzioni di vigilanza delle organizzazioni associate, in analogia con quanto svolto dalle centrali cooperative, nei confronti delle cooperative associate, ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002.

Nell'ottica di rendere le organizzazioni dei produttori strumenti economici in grado di incidere realmente sulle dinamiche di mercato, offrendo ai produttori una vera tutela contrattuale all'interno delle rispettive filiere produttive, sono inoltre estese alle organizzazioni dei produttori le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e ciò ai fini dell'estensione *erga omnes* delle norme autolimitative adottate dalle organizzazioni di produttori.

Sempre nell'ottica del rafforzamento delle organizzazioni dei produttori quali soggetti economici, si afferma la priorità alle stesse nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformità con la regolamentazione comunitaria per l'organizzazione della produzione e del mercato. Tale priorità riguarda anche la fornitura di prodotti agricoli da parte di organizzazioni di produttori riconosciute o loro unioni, nelle gare di appalto di cui all'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Le disposizioni in questione si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte nella sezione speciale dell'albo già menzionato.

La parte relativa all'integrità aziendale mira a conservare l'integrità fondiaria, ad estendere il diritto di prelazione o di riscatto agrari, a rafforzare la ricomposizione fondiaria, anche attraverso affitto o forma cooperativa, nonché a valorizzare il patrimonio rurale.

Per limitare il frazionamento per causa successoria, viene favorito il trasferimento di « compendi unici », estensioni di terreno in grado di raggiungere i livelli minimi di redditività previsti dalla normativa comunitaria per l'accesso agli aiuti strutturali. Il compendio unico era stato precedentemente normato dall'articolo 52, comma

21, della legge n. 448 del 2001, che ne demandava la puntuale definizione a leggi regionali. Tale richiamo aveva, di fatto, reso inattuata la norma.

La norma proposta prevede che al trasferimento — a qualsiasi titolo — di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo a titolo di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le esenzioni da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere già previste dall'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994. È inoltre previsto che i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, siano considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento dell'acquisto e che durante tale periodo non possano essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

Per quanto riguarda il diritto di prelazione, gli assegnatari dei fondi acquistati dall'ISMEA sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti. Conseguentemente, alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario, per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge n. 580 del 1965. È inoltre prevista la riduzione della metà delle imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento dei fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettifica di confini, sempre nell'ottica di favorire l'accorpamento fondiario.

L'incentivazione della ricomposizione fondiaria a mezzo di contratto di affitto è affidata prevedendo, da un lato, che per la stipula di contratti di affitto delle particelle finite della durata di almeno cinque anni l'imposta di registro sia dovuta in misura fissa, dall'altro lato, che per tutta la durata dei rapporti di affitto sia ridotta alla metà l'imposta sui terreni dovuta dal proprietario.

L'incentivazione della ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa è invece favorita riducendo di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari con la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune.

Per quanto riguarda il decreto relativo al Fondo di solidarietà nazionale e agli strumenti finanziari, lo schema di decreto legislativo diramato dal Ministero delle politiche agricole e forestali dà attuazione all'articolo 1, comma 2, lettera i), al fine di favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, allo scopo di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché a favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari.

I punti di particolare rilievo di tale decreto sono i seguenti. Una più puntuale definizione di quali caratteristiche debbono avere le avversità atmosferiche per essere assimilate alle calamità naturali. Il contributo dello Stato viene concesso fino all'80 per cento della spesa premi, relativa alle polizze che prevedono risarcimenti in presenza di danni del 20 per cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone. Detto contributo è ridotto al 50 per cento quando le polizze coprono anche altre perdite dovute ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali. Non è previsto alcun aiuto né disposizioni normative per la difesa attiva. Inoltre, la vigente legislazione in materia di interventi *ex ante* ed *ex post* è abrogata a partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Questi sono i due decreti principali: il primo si pone l'obiettivo di rafforzare la figura dei soggetti agricoli e tutto ciò che è collegato alla loro funzione; il secondo

riguarda il Fondo di solidarietà nazionale e il rafforzamento del sistema assicurativo.

Restano aperte le questioni relative agli altri decreti. Con riferimento a quello riguardante la materia della regolazione dei mercati, la tracciabilità è sicuramente l'aspetto più delicato perché il tema della tracciabilità e quello dell'etichettatura in esso contenuto prefigurano accordi di filiera, così da individuare un punto di equilibrio fra realtà agricola, trasformazione agroalimentare e commercializzazione. Al riguardo, vi sono confronti in corso e contiamo, entro il mese di novembre, di riuscire a produrre una bozza di decreto su questo tema, che recentemente è anche stato oggetto di un lungo contenzioso, non del tutto risolto.

Lo stesso discorso vale per il decreto legislativo in materia di controlli, con il quale speriamo di riuscire a realizzare un punto di equilibrio tra i diversi soggetti istituzionali che sono titolari dei controlli. Recentemente, proprio sul versante dei controlli agroalimentari, si è aperto un lungo contenzioso con le regioni, che non è stato del tutto risolto; ma contiamo di giungere ad un punto di incontro chiaro anche su tale materia, in modo da rendere omogenea e coordinata l'azione in un settore che è decisivo nella battaglia per la qualità del sistema agroalimentare.

Infine, per quanto riguarda il decreto legislativo in materia di pesca ed acquacoltura, si dovrà recepire la nuova normativa costituzionale sul versante della pesca nelle acque interne, la cui competenza esclusiva è delle regioni. Si tratterà, quindi, di recepire un dibattito che è tuttora in corso tra il ministero e il sottosegretario delegato, da un lato, e, dall'altro, gli assessori regionali competenti (anche per quanto riguarda la distribuzione delle risorse).

In merito al tema dell'agricoltura biologica, è stata istituita una commissione composta da tutti i rappresentanti del settore, che sta lavorando per definire il relativo decreto legislativo. Si tratta di una commissione esterna rispetto al comitato di coordinamento prima richiamato, che sta operando in vista della realizzazione

complessiva della delega proprio perché quello in esame è un settore specialistico. Questa è una norma di particolare importanza, che però sarà adottata dopo la definizione del Piano europeo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, al fine di recepire le indicazioni provenienti da tale Piano, che attualmente è in discussione e dovrebbe essere sottoposto all'attenzione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura durante il semestre di Presidenza italiana.

Sono questi, nel complesso, gli elementi che intendevo evidenziare in ordine allo stato di attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 38 del 2003. In sostanza, il dibattito è aperto sui primi due decreti legislativi, che, da un lato, completano il lavoro iniziato con la legge di orientamento e, dall'altro, si pongono sulla strada di un rafforzamento della tutela assicurativa e degli interventi compensativi nel settore agricolo, a fronte del crescente problema delle calamità naturali e dei rischi climatici in agricoltura.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il ministro e do la parola ai deputati che desiderino intervenire.

**ALDO PREDÀ.** I decreti legislativi di cui si parla sono stati inviati, dopo una sommaria e rapida consultazione con il mondo agricolo, al Consiglio dei ministri. Non so se siano ancora modificabili: mi auguro che, prima dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, il ministro abbia ancora la possibilità di intervenire su di essi.

Desidero svolgere alcune riflessioni senza entrare troppo nel merito delle questioni, nell'ottica di fornire un contributo, anche tecnico, al ministro affinché, laddove vi sono elementi che si prestano a numerose riflessioni, queste vengano svolte nella sede appropriata.

Innanzitutto, ricordo che esiste una logica che ci ha guidati, un po' tutti, in questi anni; vorrei partire proprio da questa constatazione. Di fronte alla necessità di ristrutturare il settore agricolo, bisognava puntare molto sull'aggregazione, semplificandola, favorendola ed incenti-

vandola, perché solo attraverso una simile operazione potevamo sperare di vincere le sfide in questo mercato, che è notevolmente diverso da quello con il quale i produttori agricoli hanno dovuto fare i conti fino a questo momento. In altre parole, sia con la legge di orientamento, sia con le risoluzioni e i documenti parlamentari che sono stati approvati, sia con le discussioni svolte a partire dalla prima legge di orientamento, abbiamo cercato di favorire al massimo le aggregazioni dei produttori agricoli come unico strumento per vincere le sfide in questo mercato. Ritengo che questa sia ancora la strada giusta.

Contemporaneamente, vi era la necessità di introdurre una cultura, un principio comunitario in materia: quello della multifunzionalità. Infatti, secondo l'indagine dell'Eurispes sul settore agricolo, presentata a luglio al Ministero delle politiche agricole e forestali, in tale settore esiste un livello di povertà tale che il reddito dei produttori agricoli, per il 26 per cento di essi, è inferiore a 7500 euro. Esiste quindi un regime di povertà e la conseguente necessità di intervenire su tale regime al fine di incrementare il reddito dei produttori agricoli ed assicurare loro maggiori benefici, facendo sì che abbiano un reddito il più garantito possibile rispetto sia ai rischi atmosferici, sia a quelli di mercato.

Vi sono alcune cose non hanno funzionato in questi anni. Parto dalla prima legge che non ha funzionato, la n. 185 del 1992. Ciò è accaduto per una serie di motivi: l'eccessiva burocratizzazione — esasperata a volte — dei funzionari del ministero; la mancanza di disponibilità finanziarie e di innovazione; la scarsa aggregazione e, infine, la confusione tra gli interventi assicurativi e quelli compensativi.

Dall'esame del decreto legislativo si evince che vi sono una serie di elementi che tecnicamente non vanno bene: per questo motivo, invito il ministro a rileggere il testo di quel provvedimento. Si ripercorre la strada vecchia senza innovare in nulla e senza rimuovere gli ostacoli che hanno impedito lo sviluppo dell'assicura-

zione nel nostro paese. Non indugio oltre nelle spiegazioni; mi limito a citare alcuni punti critici sotto il profilo tecnico e politico.

Dobbiamo puntare molto sull'aggregazione, sapendo che nel nostro paese ci sono aggregazioni che si sono sviluppate in questi anni (non solo con i consorzi di difesa, ma anche al di fuori di essi). Pensiamo, per esempio, al tessuto cooperativo, a quello dell'organizzazione dei produttori e ad una serie di organizzazioni sociali che si sono sviluppate sul nostro territorio.

Partendo dall'esame della bozza del decreto legislativo, esso ha finora incontrato un ostacolo da superare, rappresentato dalla contrapposizione tra gli interventi compensativi e quelli assicurativi (i primi legati all'elenco degli interventi assicurabili anno per anno, rispetto ai quali il ministero ha messo in campo procedure che arrivavano fino alla vigilia dell'ultimo giorno utile per stipulare la polizza). La contrapposizione tra interventi compensativi ed interventi assicurativi viene mantenuta. Ma, se si decide di andare in questa direzione, occorre eliminare gli interventi compensativi oppure quelli assicurativi perché, altrimenti, il sistema non funziona, così come non ha funzionato in questi anni. Al massimo, funzionava la tabella degli interventi assicurabili che qualche funzionario del ministero, con molta discrezionalità, elaborava ogni anno!

Per anni ci siamo detti che l'innovazione consisteva nelle polizze multirischio e non solo nell'assicurazione per la grandine; a meno che tale elemento non sia demandato a decreti successivi (nel qual caso vorrei essere informato), in questo decreto non si fa alcuna distinzione né si offre alcuna incentivo per la stipula di polizze multirischio. Se non si incentivano le polizze multirischio e quelle collettive, si indebolirà il sistema assicurativo, che si basa su una massa assicurata molto bassa rispetto alla produzione del nostro paese, che va incrementata.

Occorre quindi differenziare ed incentivare le polizze multirischio e quelle col-

lettive. Queste ultime devono poter essere stipulate da qualsiasi soggetto associativo, compresi i consorzi di difesa, laddove esistono (sappiamo, infatti, che in molte province tali consorzi sono inefficienti o non esistono). In ogni caso, dobbiamo garantire polizze collettive anche alle cooperative e alle associazioni di produttori, che sono momenti associativi forti, soprattutto per quanto riguarda alcune produzioni.

Si continuano a limitare le zone. Nella mia provincia, che è piccola, ci sono undici zone assicurative, quasi una per ogni comune. Un problema molto grosso è costituito dalla limitazione delle zone assicurative, con premi calcolati in maniera difforme, che disincentiva le polizze assicurative. Ricordo che sono stati approvati alcuni ordini del giorno, sia in Assemblea che in Commissione, accettati dal Governo come raccomandazione, in cui chiedevamo che le zone assicurative fossero determinate almeno a livello provinciale.

Si stanno riformando i consorzi di riassicurazione tra le imprese assicurative. L'articolo 3 prevede che siano a tempo limitato, ma a mio avviso devono essere a tempo indeterminato, perché, nel momento in cui si stabilisce una deroga per le innovazioni, ogni anno si può avere una polizza che in realtà non innova niente e proroga i consorzi di coassicurazione o riassicurazione, pur con i limiti fissati dall'articolo 3.

Non si dice nulla dell'innovazione introdotta con l'articolo 127 della legge finanziaria per il 2001 (non si capisce bene se quell'articolo sia stato abrogato integralmente oppure se qualche parte di esso sia ancora in vigore) e con i provvedimenti successivi. Con l'articolo in questione e con i provvedimenti successivi sono state introdotti elementi nuovi almeno sotto tre aspetti.

Innanzitutto, sono state attribuite all'ISMEA le funzioni di riassicurazione. Ora, invece, non si capisce se la riassicurazione esiste e se l'ISMEA continua a farla oppure no; non si capisce bene soprattutto l'articolo 16, che riguarda l'abrogazione di leggi.

Il secondo aspetto riguarda i fondi di mutualità, che erano stati affidati agli organi associativi (consorzi di difesa, organizzazioni di produttori e cooperative). In questo decreto legislativo se ne parla solo in maniera molto vaga. In ogni caso, si stanno ponendo a carico delle cooperative o degli organismi associativi obblighi che per legge essi non hanno (ad esempio, che il collegio sindacale non sia eletto liberamente dall'assemblea dei soci, come previsto dalla legge sulla cooperazione, ma sia designato da altri). Prima c'era la preoccupazione di salvaguardare la posizione di alcuni funzionari ministeriali dei consorzi di difesa, adesso forse ve ne sono altre! Se non liberiamo le cooperative dai vincoli (eccetto quello di un controllo tassativo sui fondi di mutualità), è evidente che nessuna cooperativa accetterà che il collegio sindacale sia nominato da un organismo esterno *contra legem*, che non ha niente a che fare con la cooperativa.

Il fondo di mutualità costituisce l'unica alternativa di organizzazione — uso un termine inesatto, perché in realtà si tratta di un'integrazione all'assicurazione — che gli imprenditori agricoli hanno nei confronti delle compagnie di assicurazione, perché solo in questo modo possono limitarle e condizionarle. Se eliminiamo questa facoltà (compreso l'articolo 3 sui consorzi costituiti dalle società assicuratrici), saremo completamente nelle mani del mercato delle compagnie di assicurazioni, che non è un mercato libero.

Per quanto riguarda l'altro decreto legislativo di cui ha parlato il ministro,

vorrei fare due riflessioni. Rispetto alla nuova terminologia di imprenditore agricolo professionale, lo IAP, nessuno si è chiesto quale rapporto abbia con i principi della multifunzionalità e dell'obbligo del conferimento dei produttori agricoli nei confronti delle cooperative? I soci delle cooperative, qualsiasi figura giuridica essi abbiano, conferiscono tutta la loro produzione alle cooperative. Quali problemi si creerebbero nell'ambito dei conferimenti alle cooperative, e quindi nel successivo regime fiscale? Qualcuno ha pensato che le organizzazioni dei produttori, se costituite in forma cooperativa (come nel 99 per cento dei casi), sono sottoposte a quattro tipi di vigilanza, quella del ministero, quella della regione, quella della centrale cooperativa e quella delle unioni nazionali? Non è un po' troppo? Oppure pensiamo di avere effettivamente semplificato le cose?

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro e rinvio il seguito dell'audizione ad altra seduta.

### **La seduta termina alle 15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa  
il 25 novembre 2003.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO